

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Agricoltura ed occupazione - anno difficile.**
3. **Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.**
4. **Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e pensionati.**
5. **Sgravio INPS 2022 autonomi agricoli di prima iscrizione.**
6. **Lavoro agricolo appunti per una riforma.**



**1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA**

E' convocata per il giorno domenica 12/06/2022 alle ore 8.00 in 1° convocazione, e **martedì 14 giugno 2022, alle ore 17.30** in 2° convocazione, l'Assemblea Generale dei Soci, che si terrà presso la splendida cornice della **ROCCHETTA MATTEI** (Via Rocchetta, n. 46/A, Grizzana Morandi).

L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2021
4. Varie ed eventuali

Confagricoltura Bologna, inoltre, ha il piacere di offrire, ai primi 25 associati che si prenoteranno, una visita guidata all'interno della Rocchetta Mattei, che comincerà alle ore 16.30 per terminare alle ore 17.30.

Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione a: bologna@confagricoltura.it oppure s.devescovi@confagricolturabologna.it entro mercoledì 8 giugno p.v.

Si ricorda che, come da normativa tutt'ora vigente, si potrà solo accedere indossando mascherina chirurgica o FFP2 .

*Il Presidente
Guglielmo Garagnani*

2) Agricoltura ed occupazione - anno difficile.



Le statistiche dell'occupazione già l'anno scorso segnalavano un **calo della forza lavoro agricola nel nostro paese**; in particolare, gli operai agricoli, censiti dall'INPS, sono diminuiti (2021 su 2020) dello 0,7% (- 7.600 unità), così' come i lavoratori autonomi sono scesi, nello stesso periodo, dell'1,1% (- 4.700 unità).

Sostanzialmente ininfluenti, nel complesso, i flussi autorizzati (per il 2021) per 69.700 lavoratori, alla luce della sempre più evidente rarefazione dei lavoratori disponibili sul territorio. La struttura del lavoro in Italia penalizza, oggi, grandemente le possibilità occupazionali "stagionali" tipiche del comparto agricolo e del settore turistico – alberghiero.

Pochi numeri rassegnano il fallimento delle politiche di promozione del lavoro: in Italia vengono erogati mediamente 3.000.000 di assegni per il Reddito di Cittadinanza, 2.000.000 di N.A.S.pl.; l'INPS eroga quasi 18.000.000 di pensioni, per tacere degli altri 2.000.000 di c.d. NEET (giovani che non studiano e non cercando una occupazione).

In sostanza, su 59 milioni di italiani, compresi i neonati, almeno 25 milioni risultano, quindi, a carico dei 23 milioni di italiani che lavorano; anche depurando il dato dai pensionati IVS, restano comunque circa 13 milioni di italiani inattivi, potenzialmente in età lavorativa (16 – 63 anni) ma che non lavorano.

Normative barocche, tese ad evitare in astratto il lavoro nero (art. 9 bis, c. 2, D.L. 510/1996 e s.m.i.), mediante comunicazioni "preventive" (Modello UNI.LAV), modulistiche kilomeriche (v. la Denuncia Aziendale – D.A. in agricoltura di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993 e s.m.i.), inutilità conclamata dei Centri per l'Impiego (D.Lgs. n. 469/1997 e s.m.i.) incapaci di selezionare ed orientare il lavoro, inesistenza palese delle politiche attive del lavoro (ipotizzato da ultimo dal Jobs Act – D.Lgs. n. 150/2015), insufficienza della normativa sulla immigrazione (T. Unico – D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.), la demenziale abolizione dei "voucher" (D.L. 17 marzo 2017, n. 25).

Già oggi si sconta, ad esempio, in Emilia, un calo del 30% degli stagionali, compromettendo la raccolta nei vivai e nei campi investiti a fragole, stimandosi un deficit nazionale di almeno 100.000 addetti, in particolare dovuto al repentino calo degli ingressi di lavoratori dell'est europei, che ora prediligono il lavoro in Germania ed olanda grazie anche alle politiche premiali e di sgravio applicate in quei paesi.
(M. Mazzanti)

3) Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n° 100 del 30 Aprile 2022), il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, avente per oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza".

Nel complesso e variegato testo normativo si segnalano gli artt. 23 (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo,

di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino, si segnala che viene escluso l'idrogeno dal regime di accise), 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici – norma vocata al potenziamento dell'obiettivo "salute" nelle attività di controllo dei rischi ambientali) e 42 (Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 norma con la quale slitta al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa).

Il Decreto-legge in commento prevede alcune norme (artt. 19, 20 e 34) di interesse laburistico.

Il nuovo decreto-legge si propone di favorire la ulteriore semplificazione delle procedure attuative del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ed è teso a consolidare la funzionalità degli uffici pubblici competenti per la realizzazione del Piano.

Vediamo le principali norme introdotte nel campo del lavoro.



PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO

Il decreto-legge istituisce (art. 19) un nuovo strumento con il quale si intenderebbe perseguire una più efficace programmazione della vigilanza ispettiva altresì monitorando il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare.

Nel nuovo portale, denominato "PNS", gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – I.N.L., potranno affluire tutte le risultanze delle varie attività di vigilanza ed "ispettive" e di controllo effettuate sul territorio nazionale, dall'I.N.L., dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L., dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, avuto particolare riguardo alle violazioni in materia di lavoro sommerso ed in materia di lavoro e legislazione sociale.

A ben vedere, il "nuovo portale" altro non è che la espansione dell'odierna banca dati Aziende Ispettionate (BDAl, istituita con il D.Lgs. n. 124/2004).

Nel portale verranno raccolti i verbali ispettivi ed ogni provvedimento relativo all'attività di vigilanza, compresi eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

CONTRASTO AL FENOMENO INFORTUNISTICO

L'art. 20 del decreto-legge prevede ulteriori misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l'attuazione della disciplina si individua nell'INAIL l'ente deputato alla promozione e sviluppo di appositi "protocolli d'intesa" con aziende e grandi gruppi industriali poiché impegnati nell'esecuzione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ciò onde assicurare forti azioni di contrasto al fenomeno infortunistico per la promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I protocolli dovranno promuovere la definizione di specifici programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'attivazione di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la realizzazione di ricerche e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza del lavoro, nonché la creazione di modelli avanzati di organizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.

PARITÀ DI GENERE

L'art. 34 del decreto-legge introduce (con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici) elementi valoriali in relazione alla "certificazione della parità di genere".

La predetta certificazione è:

- equiparata ad altre tipologie di certificazioni – rating di legalità e attestazione del modello organizzativo 231/2001 – che danno diritto ad una riduzione del 30% della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a bandi di gara per contratti relativi a servizi e forniture;
- inserita tra i criteri per la valutazione delle offerte nei bandi di gara.

(M. Mazzanti)



4) Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e pensionati.

Pubblicato (vedi Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) il Decreto legge 17 maggio 2022_n. 50 con il quale (articolo 31) si stabilisce la erogazione di una indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti); la precitata somma indennitaria è concepita in favore di tutti i lavoratori dipendenti i quali percepiscano una remunerazione stipendiale mensile (imponibile previdenziale) non superiore a 2.692 euro, sempreché nel periodo gennaio aprile 2022 abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità; la norma indennitaria non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Gli interessati peraltro non dovranno essere titolari di trattamenti di fonte pubblica quali emolumenti pensionistici, assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione, del reddito di cittadinanza; onde ottenere la provvidenza il dipendente ha l'obbligo di dichiarare di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e simili ovvero del RdC - reddito di cittadinanza.

La somma indennitaria ***una tantum*** è fissata nell' importo di **200 euro e verrà riversata al dipendente automaticamente a cura dei datori di lavoro**. La norma prevede che la somma una tantum sia corrisposta unitamente alla retribuzione del **mese di luglio 2022**.

Dal punto di vista contabile nel luglio 2022, il credito maturato dalla parte datrice in ragione della predetta erogazione verrà portato in compensazione utilizzando la denuncia UNIEMENS; ovviamente sul punto si attendono le relative istruzioni dell'Istituto.

La norma precisa opportunamente che l'*una tantum* compete al dipendente, qualora costui sia titolare di più rapporti di lavoro una sola volta. L'indennità una tantum predetta non è pignorabile, cedibile, o sequestrabile. Da notare che l'importo di 200 euro al titolo erogati al lavoratore non costituisce, sia ai fini fiscali che previdenziali o assistenziali, reddito imponibile.

Analogamente, il successivo articolo 32, prevede la corresponsione dell' Indennità una tantum in favore di soggetti residenti in Italia quando titolari di uno o più trattamenti pensionistici di fonte pubblica obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione; tali trattamenti dovranno essere decorrenti dal 30 giugno 2022; i pensionati e soggetti equiparati per ricevere la una tantum, pari a 200 euro, dovranno possedere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore (per l'anno 2021) a 35.000 euro (non formano reddito a questi fini i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

La una tantum è erogata d'ufficio, a cura dell'INPS, unitamente alla mensilità di luglio 2022. Regole analoghe per il pensionati non gestiti dall'INPS. Anche per i pensionati l'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e' cedibile, sequestrabile, ne' pignorabile. L'indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

La norma prevede poi, per i lavoratori domestici che abbiano attualmente in essere uno o più rapporti di lavoro, la corresponsione a cura dell'INPS, a domanda dell'interessato (anche per il tramite dei patronati), nel mese di luglio 2022 della predetta indennità una tantum pari a 200 euro.

Analogamente per gli operai agricoli che nel corso del 2022 percepiscano l'indennità di disoccupazione agricola (competenza 2021), per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la una tantum è prevista anche in favore dei lavoratori stagionali del turismo, termali dello sport e del settore dello spettacolo, dei lavoratori a tempo determinato e intermittenti (che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate ed altresì ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA. Previsto in genere il limite reddituale loro ascrivibile di 35.000 euro per l'anno 2021.

L'una tantum è riconosciuta anche agli incaricati alle vendite a domicilio ed ai titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., agli iscritti alla gestione separata INPS. Anche per tutte le richiamate categorie l'indennità di 200 euro non concorre alla formazione del reddito.

(M. Mazzanti)

5) Sgravio INPS 2022 autonomi agricoli di prima iscrizione.



Con recente nota (Circolare n° 59 del 16-05-2022) l'INPS ha diramato le **istruzioni operative per la disciplina dell'esonero contributivo applicabile ai lavoratori autonomi agricoli** (Coltivatori diretti e IAP- imprenditori agricoli professionali) **per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola con inizio dell'attività imprenditoriale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.**

Si rammenta che il predetto sgravio è stato introdotto dall'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La odierna nota istituzionale espressamente richiama le precedenti istruzioni fornite con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020 e n. 47 del 23 marzo 2021.

Lo sgravio contributivo originariamente previsto in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, venne esteso dalla legge

di Bilancio 2021 alle medesime iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. La disciplina è stata ulteriormente modificata dall'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le previgenti parole: "e il 31 dicembre 2021" con le parole "e il 31 dicembre 2022", estendendo con ciò l'esonero dal versamento dei contributi INPS anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La circolare in commento pertanto dispone che le indicazioni operative contenute nella circolare n. 72 del 9 giugno 2020, relative all'esonero per le iscrizioni dell'anno 2020, siano applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; in pratica l'istanza onde ottenere lo sgravio dovrà essere inviata all'Istituto unicamente in via telematica, utilizzando le funzionalità previste accedendo al "Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio comunicazione", utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell'anno 2022, denominato "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)".

Le eventuali domande inviate erroneamente alle sedi INPS in via cartacea non saranno prese in alcuna considerazione.

La predetta domanda telematica dovrà essere inoltrata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.

La circolare INPS chiarisce che le istanze di ammissione all'agevolazione contributiva inviate all'INPS tardivamente, rispetto alla data di inizio dell'attività, saranno respinte.

E' opportuno ricordare, a tutti gli interessati, che per le attività imprenditoriali autonome agricole iniziate con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il termine di invio dell'istanza relativa scade il 30 luglio 2022.

(M. Mazzanti)

6) Lavoro agricolo appunti per una riforma.

Non si contano più gli strali degli imprenditori sull'attuale situazione del mercato del lavoro in Italia. Il sistema, faticosamente uscito dalla pandemia da COVID 19, si è bloccato; molte le concause tra il soffocante dirigismo, l'inscalfibile burocrazia, l'insieme normativo sempre più involuto, incoerente ed artatamente affastellato, completano e drammatizzano lo scenario sistemico la olistica disaffezione culturale al lavoro ed all'impegno, per tacere della dicotomia stellare tra la formazione scolastica ed il fabbisogno delle imprese.



La politica completa il quadro con false abolizioni della povertà, improbabili salari minimi garantiti e reali creazioni di rigidità con assurdi apparati sanzionatori, decontestualizzati dal mondo produttivo e del lavoro volti a solleticare il becero giustizialismo ed il pregiudizio pansindacale verso le imprese ed il lavoro, con una narrazione mediatica capziosa e luddista.

La società vera e pulsante, di chi produce, parla poco e paga le tasse si affanna a lanciare moniti inascoltati; secondo Unioncamere già oggi in Italia mancano 1.500.000 lavoratori, risultando scoperte le posizioni aziendali ed onerando le imprese di affannosi percorsi di ricerca (vana) di personale; 500.000 posti sono vuoti nel sistema confindustriale, con drammatiche punte nel settore meccanico

e nelle imprese dei settori innovativi, 200.000 addetti mancano - secondo Confcommercio - nel settore turistico alberghiero e dei servizi; 100.000 posti sono già vacanti nel settore agricolo.



Un dato appare ai commentatori come oggettivo ed inconfutabile: il reddito di cittadinanza ha ucciso i rapporti a termine ed il part – time, costituendo il livello economico assistenziale garantito ai più senza fatica (media INPS 2021 pari ad € 609,00 mensili) una sorta di salario minimo garantito fruibile ; così non si crea il lavoro, così si distrugge il lavoro, per tacere della erosione del valore maieutico e culturale del lavoro ed in ultima analisi la compressione della dignità della persona, ridotta al rango parassitario e saprofita.

In agricoltura il quadro è ancora più preoccupante, per vizi sistemici, pregiudizi normativi e disvalore sociale del settore; si confonde la stagionalità con la precarietà, dimenticando che il sistema di welfare in agricoltura, così come i contratti di lavoro è tra i più favorevoli ai lavoratori e teso alla stabilità della occupazione e dei redditi degli iscritti agli elenchi anagrafici INPS (si veda Legge n. 457/1972, cassa integrazione CISOA e Legge n. 247/2007 disoccupazione speciale agricola, Art. 21 CCNL, in tema di garanzie occupazionali per il personale avventizio e a termine e art. 62 CCNL, relativamente alle integrazioni al reddito in caso di malattia ed infortuni).

Il reddito di cittadinanza ha indiscutibilmente tolto dal mercato del lavoro 2.160.000 italiani e 300.000 stranieri, soggetti tutti potenzialmente in grado di lavorare.

Oramai notorie la difficoltà di interi settori produttivo dal turismo alla ristorazione per finire alle campagne italiane, ormai popolate da reduci di un glorioso passato bracciantile in limine pensionistico. Le statistiche dell'occupazione già l'anno scorso segnalavano un calo della forza lavoro agricola nel nostro paese; in particolare, gli operai agricoli, censiti dall'INPS, sono diminuiti (2021 su 2020) dello 0,7% (- 7.600 unità), così' come i lavoratori autonomi sono scesi, nello stesso periodo, dell'1,1% (- 4.700 unità). Il 35% dei lavoratori dipendenti ha più di 50 anni e solo il 20% ha meno di 30 anni di età.

Sostanzialmente ininfluenti, nel complesso, i flussi autorizzati relativi al personale extracomunitario (per il 2021) per 69.700 lavoratori, alla luce della sempre più evidente rarefazione dei lavoratori disponibili sul territorio.

Doveroso annotare come in Italia la disoccupazione a dicembre 2021, sia pari al 9% (pur diminuita dai precedenti livelli, 9,1% a novembre 2021 e rispetto al 9,8% di un anno addietro) confermandosi tuttavia il nostro paese al top nella comunità a 27 paesi (siamo il terzo paese col tasso più alto dopo Grecia e Spagna, entrambe in calo, al 12,7% e 13%), annotandosi peraltro come il calo della disoccupazione in Europa sia assai più marcato: a dicembre 2021 la disoccupazione nell'area UE a 27 è scesa al 7% nella zona euro e al 6,4% nell'Ue nel suo complesso.

L'Italia deve chiedersi il perché, quali siano le ragioni fondative del disastro occupazionale italiano che tocca storicamente e costantemente i vertici assoluti comunitari. Le ragioni non possono essere altro che sistemiche e di quadro normativo.

In agricoltura poi sono da evidenziare alcune storture ulteriori frutto del pregiudizio sociologico e politico. Qualche esempio, ancorché politicamente scorretto, potrà contribuire alla comprensione delle ragioni del disagio imprenditoriale.

Recenti episodi, riportati dalla cronaca, inducono a ripensare alla normativa astrattamente licenziata per colpire il lavoro nero, il caporalato, l'intermediazione illecita, lo sfruttamento dei lavoratori ed il sistema degli appalti di manodopera (art. 603 bis c.p. e Legge 29 ottobre 2016, n. 199), poiché nella attuale formulazione anche mere violazioni formali o di carattere unicamente contrattuale e lavoristico, anche del tutto episodiche e non reiterate, possono condurre l'imprenditore nel meccanismo infernale del processo penale.

Sicuramente non si determineranno, nella gran parte dei casi, le condizioni per arrivare alla condanna penale (se sganciate da un reale sfruttamento connesso allo stato di bisogno) ma forte è il rischio che sia attribuito nell'immediatezza del fatto contestato al lavoratore, ai funzionari ispettivi ed al sindacato dei lavoratori uno straordinario potere interdittivo (o peggio!) nei confronti dei datori di lavoro, che si troveranno perciò ad affrontare, in relazione agli indicatori dello sfruttamento, come normati, le conseguenze del loro agire imprenditoriale non più in sede civile ma in sede penale, unitamente a misure draconiane quali l'arresto in flagranza, la confisca, il "controllo" giudiziale dell'azienda.

Se dunque è vero che per configurare il reato è necessario che sussista lo stato di bisogno e l'approfittamento da parte del datore di lavoro, è pur vero che tale stato non è astrattamente difficile da riscontrare nei confronti di persone, come gran parte dei lavoratori agricoli, che svolgono attività di carattere stagionale e discontinuo, che sono disoccupati per buona parte dell'anno, che percepiscono redditi contenuti, e che spesso appartengono a categorie sociali considerate deboli sotto il profilo occupazionale (extracomunitari, ultra cinquantenni, donne).

In ogni caso, la necessità che sussistano il dolo e l'approfittamento dello stato di bisogno mitigano solo in parte le preoccupazioni dei datori di lavoro in merito ad una fattispecie criminosa descritta in modo generico e attraverso il rinvio ad indicatori vaghi ed eccessivamente ampi, che lasciano grandi margini di discrezionalità agli organi di vigilanza ed alla magistratura.

Tale norma, causalmente del tutto astrattamente giusta e giustificabile, per la formulazione tecnica è in realtà quindi distorsiva del mercato del lavoro e ricattatoria nei confronti delle aziende, anche le più "scrupolose"; correlativamente da rivedere e ridefinire la norma di cui all'art. 8 della Legge n. 199/2016 per la Rete del lavoro agricolo di qualità, normativa che occorrerà cambiare attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione delle aziende, la articolazione territoriali, lo scopo e le funzioni, i criteri di cancellazione.

Tutto da calibrare poi l'apparato sanzionatorio "amministrativo" che si è accumulato in materia lavoristica (un esempio per tutti: la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (D.Lgs. 8/2016) ha stabilito per le omissioni inferiori ai 10.000 euro annui la sanzione "amministrativa" da 10.000 a 50.000 euro!

Una evidente e marchiana sproporzione tra l'offesa e la sanzione) unificando le centinaia di norme punitive, estendendo il regime della diffida ispettiva "sanante", trasformando i corpi ispettivi in autorevoli "consulenti" delle aziende e non più poliziotti inquisitori, favorendo con ciò un salto di qualità, anche culturale nelle imprese e per gli operatori.

Semplificare poi il T.U. sulla immigrazione, sarebbe ottimale e urgente, stabilizzando il sistema delle quote, allargando e unificando il sistema dei permessi di soggiorno in specie per il lavoro stagionale, i rinnovi, le conversioni, rendendo celeri procedure che oggi solitamente arrivano a compimento quando il lavoro agricolo stagionale si è già concluso! Ripensare il sistema delle assunzioni, i meccanismi di comunicazioni "preventiva", le modulistiche defatiganti, qualificando la tipicità delle causali stagionali e del lavoro a termine in agricoltura (mediante il rinvio alla contrattazione sindacale) liberalizzando le procedure,

consentendo comunicazioni anche successive alla prestazione e la regolarizzazione delle assunzioni tardive, se dovute a motivi contingenti o cause di forza maggiore, punendo senza remore le aziende inadempienti rispetto al nuovo quadro di flessibilità e snellimento burocratico.

Cambio di passo per gli attuali inutili Centri per l'Impiego, incapaci di selezionare ed orientare il lavoro e di definire le politiche attive del lavoro, ristabilendo una rete nazionale, e non più regionale, per gestire con profitto l'incrocio tra la domanda e la offerta del lavoro, puntando su archivi e vetrine informatiche (a disposizione dei lavoratori e delle aziende e loro rappresentanze o la bilateralità); si impone infine il miglioramento del rapporto scuola lavoro con la definizione di una rete formativa e di scambio culturale tra imprese e studenti, riformando tirocini, stage ed apprendistato, valutando le esperienze positive degli ITS, attivi con grande efficacia nel sistema confindustriale, magari per implementare una rete di istituti concretamente professionalizzanti e specializzati in agricoltura e agroalimentare, valorizzando gli istituti agrari passando da una logica pubblicistica ad un contesto privatistico aziendale.

Ritornare ai "voucher", ingiustamente aboliti dal governo Gentiloni per compiacere la CGIL, garantirebbe infine semplificazione per i casi di occupazione marginale e occasionale oggi rifluti nel nero e nella irregolarità.

È un libro dei sogni? No, è una necessità; il nostro Paese ha l'obbligo di ridare dignità ai 3 milioni di persone costrette a pietire il reddito di cittadinanza, ai 2 milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano, e di fornire un servizio alle migliaia di aziende che producono e che non riescono più a coprire le piante organiche ed alla lunga di garantire le produzioni.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/	